

BIODIVERSITÀ E MARE: IL TRAGUARDO DELL'ACCORDO BBNJ

Atti del Convegno del 21 marzo 2024



A cura di Gian Maria Farnelli

BIODIVERSITÀ E MARE: IL TRAGUARDO DELL'ACCORDO BBNJ

A cura di

Gian Maria Farnelli

Atti del Convegno del 21 marzo 2024

Dipartimento di Scienze giuridiche
Direttore Prof. Federico Casolari
Università di Bologna
Via Zamboni 27/29 40126 Bologna

ISBN – 9788854971806
DOI – <https://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/8022>

Prima edizione: novembre 2024.

Il presente volume e tutti i contributi sono stati oggetto di referaggio e sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC-BY 4.0). Ogni altro diritto rimane in capo ai singoli autori.

Editing dei contributi e impaginazione: Silvia Catalano, Gian Maria Farnelli.
Copertina: logo del *Sustainable Development Goal 14: Life Below Water*, Nazioni Unite.



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

Questo volume è stato realizzato con il supporto dell'Unità Analisi e Programmazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in accordo con l'articolo 23-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967. Le opinioni contenute in questo volume sono proprie dei relatori e non sono necessariamente attribuibili al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o all'Università di Bologna.

SOMMARIO

Introduzione: il traguardo dell'Accordo BBNJ	1
<i>Gian Maria Farnelli</i>	
Il punto di vista della società civile	9
<i>Daniela Addis</i>	
La tutela della biodiversità nell'ordinamento giuridico italiano.....	19
<i>Valentina Veneroso</i>	
Il ruolo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel negoziato dell'Accordo BBNJ.....	33
<i>Valentina Mauriello</i>	
Le risorse genetiche marine oltre le giurisdizioni nazionali: riflessioni a margine di alcune previsioni della Parte II dell'Accordo BBNJ	49
<i>Ilaria Tani</i>	
Gli strumenti spaziali di gestione delle risorse marine nell'Accordo BBNJ	79
<i>Rosa Stella De Fazio</i>	
La valutazione di impatto ambientale nell'Accordo BBNJ tra valutazioni equivalenti, soglie e standard.....	89
<i>Elena Fasoli</i>	
Il sistema di soluzione delle controversie nell'Accordo BBNJ.....	115
<i>Roberto Virzò</i>	
L'interazione tra la Convenzione sulla biodiversità, il Protocollo di Nagoya e l'Accordo BBNJ	131
<i>Simone Vezzani</i>	

L'interazione tra l'Accordo BBNJ e strumenti, quadri giuridici e organismi regionali e subregionali che si applicano alle aree marine al di là delle giurisdizioni nazionali	151
<i>Andrea Caligiuri</i>	
Un nuovo impulso per il principio del patrimonio comune dell'umanità?	171
<i>Tullio Scovazzi</i>	
Note biografiche	191

IL SISTEMA DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NELL'ACCORDO BBNJ

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il rinvio integrale o parziale alla Parte XV UNCLOS previsto da accordi internazionali relativi al diritto del mare. – 3. L'art. 60 dell'Accordo BBNJ e il collegamento con la Parte XV UNCLOS. – 4. L'art. 47, par. 7 dell'Accordo BBNJ e la richiesta di pareri consultivi al Tribunale internazionale del diritto del mare. – 5. Brevissima considerazione conclusiva.

1. Ai sensi dell'art. 60, par. 1 dell'Accordo sulla conservazione e gestione sostenibile della biodiversità nelle aree marine oltre la giurisdizione nazionale (BBNJ¹), «[d]isputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled in accordance with the provision for the settlement of disputes provided for in Part XV of the [United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS²)]».

La disposizione in questione si aggiunge a un ormai ragguardevole numero di norme di trattati internazionali relativi al diritto del mare che, per la soluzione delle controversie, prevedono il ricorso, integrale o parziale, ai procedimenti contemplati dalla Parte XV UNCLOS.

Volendo menzionare alcuni fattori che contribuiscono a spiegarne il *favor*, va anzitutto osservato che la Parte XV UNCLOS pone in essere un ben congegnato meccanismo di regolamento delle controversie³, articolato su una pluralità di procedimenti e contraddistinto dalla sussistenza di un nesso tra ciascun procedimento e le categorie di controversie per le quali esso è esperibile. Il *depeçage* che ne consegue consente alle parti contraenti dell'UNCLOS di avvalersi, a seconda della tipologia di controversia sorta dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione, dei procedimenti ritenuti, all'uopo, più funzionali⁴. Non si tratta, cioè, di un sistema incentrato su un unico procedimento, astrattamente avulso dalla molteplicità di istituti che la Convenzione regola talora in maniera dettagliata, talaltra mediante la

¹ L'ormai noto acronimo è ricavato da Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction. L'Accordo è stato aperto alla firma il 20 settembre 2023.

² Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay, 10 dicembre 1982), United Nations, *Treaty Series*, vol. 1833, p. 3 ss.

³ Su tale sistema di risoluzione delle controversie, si vedano, tra gli altri TREVES, *Le controversie internazionali. Nuove tendenze, nuovi tribunali*, Milano, 1999, pp. 102-170; KLEIN, *Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea*, Cambridge, 2005; VIRZO, *Il regolamento delle controversie nel diritto del mare. Rapporti tra procedimenti*, Padova, 2008, pp. 61-108; KARAMAN, *Dispute Resolution in the Law of the Sea*, Leiden, 2012.

⁴ VIRZO, *Il regolamento delle controversie nel diritto del mare*, cit., p. 8.

delineazione di una disciplina quadro suscettibile di essere integrata da altre pertinenti norme di diritto internazionale⁵.

Un secondo fattore è costituito dal «DNA of LOSC Dispute Settlement»⁶, ossia il ricorso obbligatorio a procedimenti arbitrali o giurisdizionali, il quale è finalizzato sia a ridurre i rischi di dubbie interpretazioni unilaterali sia e soprattutto a scoraggiare violazioni della Convenzione. L'obbligo in parola discende dalla clausola compromissoria contenuta nell'art. 286. Il successivo art. 287 precisa che la clausola opera in favore dei seguenti organi giurisdizionali o arbitrali: il Tribunale internazionale del diritto del mare, la Corte internazionale di giustizia, i tribunali arbitrali da istituire conformemente all'allegato VII UNCLOS e i tribunali arbitrali speciali da istituire conformemente all'allegato VIII UNCLOS⁷. Il medesimo art. 287 stabilisce i criteri per individuare il tribunale o la corte cui, stante siffatto concorso, è possibile sottoporre in via unilaterale una data controversia⁸.

Un terzo possibile fattore consiste nella complessiva politica giudiziaria degli organi arbitrali e giurisdizionali elencati nell'art. 287 UNCLOS, i quali tendono a considerare l'insieme delle sentenze, delle ordinanze e dei pareri consultivi da essi resi

⁵ Come ha sottolineato il Tribunale internazionale del diritto del mare, *Richiesta di un parere consultivo sottoposta dalla Commissione dei piccoli Stati insulari su cambiamento climatico e diritto internazionale*, parere consultivo del 21 maggio 2024, par. 130, sovente si enfatizza «the open character of the Convention and its constitutional and framework nature».

⁶ In tal senso, ELFERINK, GEORGOULA, NGUYEN, TREVISANUT, *Compulsory Jurisdiction as the DNA of the LOSC Dispute Settlement: An Evolutionary Path*, in *Int. Journal of Marine and Coastal Law*, 2023, p. 185 ss.

⁷ Secondo TANZI, *In tema di funzione arbitrale e fori giurisdizionali internazionali permanenti*, in *L'arbitrato internazionale nell'interazione tra sistemi normativi* (a cura di Iovane et al.), Napoli, 2024, p. 29, nell'ambito dell'UNCLOS si configura, in virtù dell'art. 287, una equiparazione tra arbitrato e giurisdizione internazionale.

⁸ Ai sensi dell'art. 287, ciascuna parte dell'UNCLOS può, all'atto della firma, della ratifica o dell'adesione o in qualunque altro momento successivo, dichiarare per iscritto che per la soluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione stessa accetta la competenza di uno o più tra i quattro organi arbitrali o giurisdizionali ivi elencati. Se una parte contraente non effettua una tale dichiarazione, si deve presumere che essa abbia scelto l'arbitrato conformemente all'allegato VII (par. 3). Se le parti della controversia hanno optato per il medesimo procedimento, la controversia andrà deferita a questo procedimento (par. 4); se le parti hanno accettato procedimenti diversi, la controversia potrà essere deferita in via unilaterale solo ad arbitrato conformemente all'allegato VII (par. 5). I paragrafi 4 e 5 fanno comunque salva la volontà delle parti di accordarsi sul deferimento della controversia a un differente organo arbitrale o giurisdizionale. Cosicché, se la presunzione di cui al par. 3 consente che si possa comunque esperire, in ordine a una data controversia, un procedimento ad esito vincolante e se i paragrafi 4 e 5 consentono di individuare l'unico tribunale o l'unica corte cui deferire questa controversia, la subordinazione all'accordo tra le parti dell'operatività degli stessi paragrafi 4 e 5 garantisce ulteriore flessibilità all'intero meccanismo.

come un unico «*body of case law*»⁹, improntato al valore della certezza del diritto. Tale politica giudiziaria, spesso caratterizzata da un «*glissement de jurisprudence*», in cui le pronunce successive consolidano, precisano e arricchiscono la linea giurisprudenziale formatasi grazie a quelle precedenti¹⁰, ha determinato il progressivo sviluppo di un «*acquis judiciaire*»¹¹ nell'ambito del «*legal order for the seas and for the oceans*», istituito dalla stessa UNCLOS¹². Orbene, è da ritenere che anche l'*acquis judiciaire* e la solidità della linea giurisprudenziale¹³ abbiano una incidenza sulla preferenza che i negoziatori di accordi internazionali relativi al diritto del mare tendono ad accordare agli organi arbitrali e giurisdizionali UNCLOS¹⁴.

Infine, la previsione del ricorso integrale o parziale alla Parte XV UNCLOS è tesa a salvaguardare sia la centralità di siffatto articolato meccanismo di risoluzione delle controversie nell'ambito della Convenzione sia la centralità di quest'ultima¹⁵ nel «*legal*

⁹ Tribunale internazionale del diritto del mare, *Delimitazione del confine marittimo nel Golfo del Bengala (Bangladesh/Myanmar)*, sentenza del 14 marzo 2012, *ITLOS Reports 2012*, p. 64, par. 226. Già il giudice Treves nella dichiarazione allegata alla medesima sentenza, p. 141, aveva auspicato che «all courts and tribunals called to decide on the interpretation and the application of the Convention, including its provisions on delimitation, should [...] consider themselves as parts of a collective interpretative endeavour, in which, while keeping in mind the need to ensure consistency and coherence, each contributes its grain of wisdom and its particular outlook».

¹⁰ VIRZO, *Les typologies de revirement dans la jurisprudence du Tribunal international du droit de la mer*, in *Le revirement de jurisprudence en droit international* (a cura di Le Floch, Lemey), Paris, 2021, pp. 116-117.

¹¹ Sull'*acquis judiciaire* nel diritto internazionale del mare, v. Tribunale internazionale del diritto del mare, *Delimitazione del confine marittimo nel Golfo del Bengala (Bangladesh/Myanmar)*, cit., dichiarazione del giudice Wolfrum, p. 137; MIRON, *The Acquis Judiciaire, a Tool for Harmonization in a Decentralized System of Litigation? A Case Study in the Law of the Sea*, in *Beyond Fragmentation: Cross-Fertilization, Cooperation and Competition among International Courts and Tribunals* (a cura di Giorgetti, Pollack), Cambridge, 2022, p. 128 ss; HOLST, *Reflections on the Governance Function of Compulsory Dispute Settlement on the Legal Order for the Ocean*, in *Int. Journal of Marine and Coastal Law*, 2023, pp. 288-289.

¹² UNCLOS, Preambolo, quarto *considerando*. Cfr., inoltre, Tribunale internazionale del diritto del mare *Domanda di parere consultivo sottoposta dalla Commissione sub-regionale di pesca*, parere consultivo del 2 aprile 2015, *ITLOS Reports 2015*, p. 32, par. 102.

¹³ Con specifico riferimento al Tribunale internazionale del diritto del mare, v. CARACCILO, *Il contributo dell'ITLOS alla prevedibilità e alla stabilità del diritto del mare*, in *Mare liberum, mare clausum. Quarant'anni dalla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare* (a cura di Marrella, Vattani), Milano, 2024, p. 241 ss.

¹⁴ Si aggiunga che in alcune disposizioni sul regolamento delle controversie di trattati concernenti il diritto del mare è anzi stabilito il ricorso ai soli procedimenti enunciati dall'art. 287 UNCLOS. Cfr., *infra*, § 2.

¹⁵ Non a caso, sin dalla sua adozione, l'UNCLOS è stata definita la «*Constitution for the oceans*». Si v. KOH, *A Constitution for the Oceans*, in UN, *The Law of the Sea: Official Text of the United Nations Convention on the Law of the Sea with Annexes and Index*, New York, 1983, p. xxxiii.

order for the seas and for the oceans», cui, in definitiva, gli accordi internazionali relativi al diritto del mare che si avvalgono di detti procedimenti non possono che appartenere.

2. Come si è accennato, si rinvengono ormai parecchie norme sul regolamento delle controversie di trattati relativi al diritto del mare tanto bilaterali¹⁶ quanto multilaterali¹⁷ che prevedono il ricorso ai procedimenti contemplati nella Parte XV della UNCLOS o almeno a quelli enunciati nell'art. 287 UNCLOS.

Fra questi trattati, si può considerare anzitutto l'Accordo di New York del 1995 sulla conservazione e gestione di banchi di specie ittiche transzonali e di specie ittiche

¹⁶ Cfr. Art. 5 dell'Accordo tra la Norvegia e il Belgio relativo al tracciato del gasdotto "Norfra" sulla piattaforma continentale belga (Bruxelles, 20 dicembre 1996); art. 10 del Trattato di cooperazione tra le Barbados e la Guyana relativo alle zone economiche esclusive (Londra, 2 dicembre 2003); art. 3 dell'Accordo tra Croazia e Italia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive (Roma, 24 maggio 2022).

¹⁷ Cfr. Art. 9 dell'Accordo volto a promuovere il rispetto in alto mare da parte delle navi di pesca delle misure internazionali di conservazione e gestione (Roma, 24 novembre 1993); articoli 30-32 dell'Accordo sull'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione di banchi di specie ittiche transzonali e di specie ittiche altamente migratorie (New York, 4 dicembre 1995); art. 16 del Protocollo alla Convenzione di Londra del 29 dicembre 1972 per la prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino da scarico di rifiuti o di altre sostanze (Londra, 7 novembre 1996); art. 14 dell'Accordo quadro sulla conservazione delle risorse marine viventi dell'alto mare nell'Oceano Pacifico del Sud-Est (Santiago del Cile, 14 agosto 2000); art. 31 della Convenzione relativa alla conservazione e alla gestione dei banchi di specie ittiche altamente migratorie nell'Oceano Pacifico Occidentale e centrale (Honolulu, 5 settembre 2000); art. 24 della Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse alieutiche dell'Atlantico del Sud-Est (Windhoek, 20 aprile 2001); art. 25 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (Parigi, 2 novembre 2001); art. 18 bis della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nel settore della pesca nell'Atlantico del Nord-Est (Londra, 18 novembre 1980, come emendata nel 2004); art. 20 dell'Accordo relativo alla pesca nell'Oceano Indiano meridionale (Roma, 7 luglio 2006); art. 15 della Convenzione internazionale sulla rimozione dei relitti (Nairobi, 18 maggio 2007); art. 34 della Convenzione sulla conservazione e sulla gestione delle risorse alieutiche dell'Alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (Auckland, 14 novembre 2009); art. XV della Convenzione sulla cooperazione nel settore della pesca nell'Atlantico del Nord-Ovest (Ottawa, 24 ottobre 1978, come emendato il 18 maggio 2017); art. 19 della Convenzione sulla conservazione e sulla gestione delle risorse alieutiche dell'Alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (Tokio, 24 febbraio 2012); art. 7 dell'Accordo volto a prevenire la pesca non regolamentata in alto mare nell'Oceano Artico centrale (Ilulissat, 3 ottobre 2018); art. 60 BBNJ, cit.

altamente migratorie, la cui Parte VIII, riguardante appunto la risoluzione delle controversie, presenta diversi profili di interesse¹⁸.

L'aspetto più rilevante si trova nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 30 che stabiliscono l'applicazione *mutatis mutandis* della parte XV UNCLOS. In particolare, essa è prevista per la risoluzione di controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di New York sorte tra le parti contraenti di quest'ultimo «whether or not they are also parties to the [UNCLOS]» e di controversie sempre tra le parti contraenti dell'Accordo del 1995 e non necessariamente dell'UNCLOS, scaturenti dall'interpretazione o dall'applicazione di altri accordi relativi alla conservazione e gestione di banchi di specie ittiche transzonali e di specie ittiche altamente migratorie conclusi a livello regionale, sub-regionale o universale¹⁹.

La previsione dell'applicazione *mutatis mutandis* della Parte XV UNCLOS è completata dalla regolamentazione delle dichiarazioni di opzione dei procedimenti arbitrali o giurisdizionali indicati nell'art. 287 UNCLOS²⁰. Tale disciplina è dettata nei paragrafi 4 e 5 dell'art. 30 dell'Accordo di New York, i quali si occupano, rispettivamente, degli Stati parti tanto di quest'ultimo quanto dell'UNCLOS e degli Stati che invece sono parti del solo Accordo del 1995.

Per i primi è posta una presunzione. Si stabilisce infatti che il procedimento accettato in base all'art. 287 UNCLOS deve considerarsi applicabile anche alla risoluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo del 1995, a meno che lo Stato parte dell'UNCLOS e dell'Accordo del 1995 non dichiari di aver «accepted another procedure pursuant to article 287».

Per i secondi è invece prevista la possibilità di effettuare una dichiarazione di scelta dei predetti procedimenti secondo le modalità indicate nell'art. 287 UNCLOS. Viene inoltre precisato che l'art. 287 si applicherà «to any dispute to which [a] State is a party which is not covered by a declaration in force». Ciò vuol dire che, in assenza di una

¹⁸ Un profilo di particolare interesse attiene al diritto applicabile da parte degli organi arbitrali o giurisdizionali aditi sulla base dell'Accordo del 1995. Ai sensi dell'art. 30, par. 5, ciascuno di tali organi arbitrali o giurisdizionali potrà applicare oltre all'UNCLOS e allo stesso Accordo applicativo del 1995 «any other relevant subregional, regional or global fisheries agreement, as well as generally accepted standards for the conservation and management of living marine resources and other rules of international law not incompatible with the [UNCLOS] with a view to ensuring the conservation of the straddling fish stocks and highly migratory fish stocks concerned».

¹⁹ Sul punto TREVES, *The Settlement of Disputes According to the Straddling Fish Stocks Agreement of 1995*, in *International Law and Sustainable Development* (a cura di Boyle, Freestone), Oxford, 1999, secondo il quale, «Part VIII of the Agreement [...], can be seen as a bridge between the Agreement, on the one side, and the 1982 Law of the Sea Convention and subregional, regional and global fisheries agreements on the other. Through the provisions on the settlement of disputes of the Agreement, which are independent from each other and from the Agreement, become parts of a system».

²⁰ Su tali dichiarazioni, si veda, *supra*, nota 8.

dichiarazione, si deve presumere che lo Stato terzo abbia tacitamente optato per l'arbitrato secondo l'Allegato VII UNCLOS.

Sempre con riferimento all'Accordo del 1995, merita un cenno l'art. 31, concernente le misure cautelari. Gli organi arbitrali o giurisdizionali aditi in virtù dell'art. 30 sono competenti a prescrivere, in aggiunta alle misure cautelari dirette a perseguire le finalità enunciate nell'apposita norma dell'UNCLOS – ossia l'art. 290, par. 1, che annovera misure finalizzate a impedire gravi danni all'ambiente marino oppure a preservare i diritti rispettivi delle parti in controversia –, misure volte alla conservazione *pendente lite* di banchi di specie ittiche transzonali o altamente migratorie. Il par. 3 dell'art. 31, infine, consente alle parti contraenti del solo Accordo del 1995 di dichiarare di non accettare la competenza del Tribunale internazionale del diritto del mare a prescrivere misure cautelari nelle more della costituzione di un tribunale arbitrale conformemente all'Allegato VII UNCLOS²¹.

Prevedono l'applicazione *mutatis mutandis* della Parte XV UNCLOS e predispongono un sistema di dichiarazioni di scelta degli organi arbitrali o giurisdizionali del tutto simile a quello contenuto nell'art. 30, paragrafi 4 e 5 dell'Accordo di New York, anche l'art. 25 della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e l'art. 15 della Convenzione di Nairobi sulla rimozione dei relitti.

Quanto alla Convenzione di Honolulu relativa alla conservazione e alla gestione dei banchi di specie ittiche altamente migratorie nell'Oceano Pacifico Occidentale e centrale, va osservato che, in essa, l'estensione dell'applicazione della Parte XV UNCLOS è per così dire mediata, avvenendo, ai sensi dell'art. 31, per il tramite dell'applicazione *mutatis mutandis* della Parte VIII dell'Accordo di New York del 1995, di cui, d'altro canto, la Convenzione in questione costituisce un accordo di attuazione a livello regionale²². Simili a quest'ultima disposizione sono l'art. 34 della Convenzione di Auckland sulla conservazione e sulla gestione delle risorse alieutiche dell'Alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale; l'art. 19 della Convenzione di Tokyo sulla conservazione e sulla gestione delle risorse alieutiche dell'Alto mare nell'Oceano

²¹ In tal caso, non si applica quindi l'art. 290, par. 5 UNCLOS: «Pending the constitution of an arbitral tribunal to which a dispute is being submitted under this section, any court or tribunal agreed upon by the parties or, failing such agreement within two weeks from the date of the request for provisional measures, the International Tribunal for the law of the sea [...] may prescribe, modify or revoke provisional measures in accordance with this article if it considers that *prima facie* the tribunal which is to be constituted would have jurisdiction and that the urgency of the situation so requires».

²² Piuttosto va osservato che l'art. 20 della Convenzione di Honolulu prevede ai paragrafi 6-9 una particolare procedura di impugnazione degli atti adottati dalla Commissione istituita nell'ambito della Convenzione. Infatti, una parte contraente della Convenzione che ha votato contro una decisione può chiedere che venga istituito un *panel* che si pronunci sulla conformità della decisione con l'UNCLOS, con l'Accordo di New York del 1995 e con la Convenzione di Honolulu stessa ovvero valuti se la decisione discrimini ingiustificatamente la parte istante.

Pacifico settentrionale e l'art. 7 dell'Accordo di Ilullisat, concernente la prevenzione della pesca non regolamentata in alto mare nell'Oceano Artico centrale.

Si caratterizzano per maggiore originalità, la Convenzione di Windhoek del 20 dicembre 2001 e l'Accordo di Roma del 7 luglio 2006, i quali, disciplinando lo sfruttamento, rispettivamente, nell'Oceano Atlantico del Sud- Est e nell'Oceano Indiano meridionale sia di banchi di specie ittiche transzonali sia, in generale, di risorse alieutiche, stabiliscono, a seconda delle categorie di controversie da essi scaturenti, l'applicazione *mutatis mutandis* della parte XV UNCLOS oppure l'applicazione *mutatis mutandis* della parte VIII dell'Accordo di New York del 1995.

Una opzione tra il ricorso alla parte XV UNCLOS e una specifica procedura di arbitrato deriva infine dall'art. 16 del Protocollo alla Convenzione di Londra del 29 dicembre 1972 per la prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino da scarico di rifiuti o di altre sostanze. Ciò che conferma ancora una volta il nesso che sussiste tra le categorie di controversie vertenti sul diritto internazionale del mare e i procedimenti (o i meccanismi) esperibili per la loro composizione.

Tra le norme sul regolamento delle controversie contenute in trattati bilaterali relativi al diritto del mare, merita un breve cenno l'art. 3 dell'Accordo sulla delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive tra Italia e Croazia²³. Ai sensi di questa disposizione, le controversie che le parti non sono riuscite a risolvere ricorrendo al negoziato, possono essere sottoposte in via unilaterale al Tribunale internazionale del diritto del mare, alla Corte internazionale di giustizia o a un Tribunale arbitrale da istituire conformemente all'Allegato VII UNCLOS. L'art. 3 esclude invece la possibilità di adire un arbitrato speciale conformemente all'Allegato VIII UNCLOS. La peculiarità più interessante della disposizione è contenuta nel par. 3, ai sensi del quale «[p]er l'individuazione della corte o del tribunale cui potrà essere sottoposta la controversia (...), si applicano *mutatis mutandis* l'art. 287 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e le dichiarazioni rese ai sensi del medesimo articolo dalle Parti». Sicché, per un verso, stante l'esclusione dei tribunali arbitrali speciali previsti dall'allegato VIII UNCLOS, l'art. 3 prevede una applicazione *mutatis mutandis* dell'art. 287 solo con riferimento ai criteri di individuazione del tribunale o della corte di volta in volta esperibile in via unilaterale. Per altro verso, e sempre per tale finalità, l'applicazione *mutatis mutandis* è più estesa rispetto a quella derivante da altre norme precedentemente descritte, le quali, a riguardo, si limitano a stabilire una presunzione di applicazione delle eventuali dichiarazioni di opzione effettuate ai sensi dell'art. 287 UNCLOS. Per contro, l'art. 3, par. 3 dell'Accordo bilaterale del 2022 rende applicabili *mutatis mutandis* anche le dichiarazioni di opzione rese ai sensi dell'art. 287 UNCLOS da Italia e Croazia nonché le modifiche che i due Stati potranno apportare alle medesime dichiarazioni in futuro.

²³ Su tale disposizione, si v. CANNONE, *Il sistema di soluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione sul diritto del mare e l'Italia*, in *L'Italia e il diritto del mare* (a cura di Caligiuri, Papanicolopulu, Schiano di Pepe, Virzo), Napoli, 2023, pp. 116-117.

3. Rispetto alle norme riportate nella breve analisi tassonomica effettuata nel paragrafo precedente, l'art. 60 BBNJ presenta sia assonanze che elementi di novità.

Partendo dalle assonanze, esse sono sostanziali e riguardano la possibilità di avvalersi dei procedimenti della Parte XV UNCLOS.

Le relative disposizioni dell'art. 60 sono alquanto farraginose. I paragrafi 1-7 dell'art. 60 riflettono invero le preoccupazioni di alcuni Stati non contraenti dell'UNCLOS di non prevedere deroghe alla regola dell'inefficacia dei trattati nei confronti dei terzi e di cui i negoziatori del BBNJ hanno finito per tener conto, in via generale, oltre che in un *considerando* del Preambolo²⁴, nell'art. 5, par. 3²⁵.

Proprio al fine di evitare di estendere l'efficacia delle disposizioni sulla soluzione delle controversie della Convenzione di Montego Bay a Stati non parti di quest'ultima, il par. 2 dell'art. 60 contiene una clausola in forza della quale la Parte XV UNCLOS e gli annessi relativi alla procedura di conciliazione, allo Statuto del Tribunale internazionale del diritto del mare nonché alle due differenti procedure arbitrali «shall be deemed to be replicated for the purpose of the settlement of disputes involving a Party to this Agreement that is not a Party to the [UNCLOS]».

La clausola non si configura come «di rinvio». Essa ricorre invece a un espediente redazionale, consistente nel dichiarare riprodotti (*«réputées reproduites»* nella versione francese) la Parte XV e gli annessi da V a VIII dell'UNCLOS. Sicché, gli Stati parti del BBNJ e non anche dell'UNCLOS non applicheranno *mutatis mutandis* disposizioni contenute nella seconda, bensì direttamente un articolo del primo, il cui contenuto coincide, per effetto della clausola in esame, con la Parte XV e gli annessi da V a VIII dell'UNCLOS.

La scelta di risolvere le controversie secondo le procedure previste dall'UNCLOS senza che queste ultime siano applicate *mutatis mutandis*²⁶ finisce per ingarbugliare i paragrafi dell'art. 60 che riguardano gli Stati parti del BBNJ ma terzi rispetto all'UNCLOS. Inoltre, uno di tali paragrafi appare del tutto superfluo, mentre una sezione di un altro paragrafo aggiunge al suo carattere ugualmente pleonastico l'effetto di determinare l'applicabilità di alcune disposizioni dell'art. 287 UNCLOS.

Quello soltanto superfluo è il quinto, che, in particolare, conferisce agli Stati parti unicamente del BBNJ la facoltà di effettuare una dichiarazione di scelta tra il Tribunale

²⁴ Nel *considerando* 14 si ricorda che «the legal status of non-parties to the [UNCLOS] or any other related agreements is governed by the rules of the law of treaties».

²⁵ «The legal status of non-parties to the [UNCLOS] or any other related agreements with regard to those instruments is not affected by this Agreement».

²⁶ La formula dell'applicazione *mutatis mutandis* dell'applicazione della parte XV era stata comunque presa in considerazione durante il negoziato. Cfr. L'opzione 1 dell'art. 55 del progetto di accordo, versione del 2022, A/CONF.232/2022/5. Si veda inoltre, JIMÉNEZ PINEDA, *The Dispute Settlement System of the Future Third UNCLOS Implementation Agreement on Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ): A Preliminary Analysis*, in *EuroMediterranean Journal of International Law and International Relations*, 2021, p. 1 ss.

internazionale del diritto del mare, la Corte internazionale di giustizia e i due differenti tipi di tribunali arbitrali previsti dagli annessi VII e VIII della Convenzione del 1982. Si tratta di un paragrafo che riproduce alla lettera l'art. 287, par. 1 UNCLOS. In quanto tale, il suo contenuto è da ritenersi già compreso – giusta la clausola dichiarativa di riproduzione della Parte XV UNCLOS – nel precedente par. 2 dell'art. 60 BBNJ.

La sezione più ridondante è tuttavia quella enunciata nell'ultima frase del par. 6, concernente il deposito e l'ambito di applicazione *ratione temporis* delle dichiarazioni formulate dagli Stati parti del solo BBNJ. Essa reca: «Article 287, paragraphs 6 to 8, of the Convention shall apply to declarations made under paragraph 5 above». Orbene, oltre a dover essere considerata superflua proprio perché si aggancia al par. 5 dell'art. 60, questa disposizione produce l'effetto che i negoziatori del BBNJ hanno caparbiamente cercato di evitare altrove, vale a dire estendere l'applicabilità integrale o parziale dell'UNCLOS a Stati parti del solo BBNJ.

Venendo agli elementi di novità, essi concernono il coordinamento con altri procedimenti di risoluzione delle controversie e i limiti alle competenze degli organi arbitrali e giurisdizionali.

Il coordinamento è regolamentato da una clausola di compatibilità contenuta nel par. 8 dell'art. 60, ai sensi della quale «[t]he provisions of this article shall be without prejudice to the procedures on the settlement of disputes to which Parties have agreed as participants in a relevant legal instrument or framework, or as a members of a relevant global, regional, sub-regional or sectorial body concerning the interpretation or application of such instruments and frameworks».

L'accennato elemento di novità emerge dal raffronto della disposizione in questione con gli articoli 281 e 282 UNCLOS²⁷ ove, invero, si rinvengono clausole di subordinazione a favore di procedimenti di regolamento delle controversie previsti da altri accordi; clausole peraltro suscettibili di scattare in relazione a una differente tipologia di controversie.

A riguardo, giova ricordare che l'art. 281, par. 1 UNCLOS stabilisce: «If the States parties which are parties to a dispute concerning the interpretation or application of this Convention have agreed to seek settlement of the dispute by a peaceful means of their own choice, the procedures provided for in this Part shall apply only where no settlement has been reached by recourse to such means and the agreement between the parties does not exclude any further procedure». Quanto all'art. 282 UNCLOS, esso dispone: «If the States parties which are parties to a dispute concerning the interpretation or application of this Convention have agreed, through a general, regional, or bilateral agreement or otherwise that such dispute shall, at the request of any party to the dispute, be submitted to a procedure that entails a binding decision,

²⁷ Su questi due articoli UNCLOS si vedano, anche per ulteriori richiami bibliografici, i commenti di SERDY, in *United Nations Convention on the Law of the Sea. A Commentary* (a cura di Proelss), München-London-Baden-Baden, 2017, pp. 1820-1829.

that procedure shall apply in lieu of the procedures provided for in this Part, unless the parties to the dispute otherwise agree».

Come risulta chiaro dai loro testi, la portata *ratione materie* degli articoli 281 e 282 UNCLOS è limitata alle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Le clausole di subordinazione a favore di altri accordi o atti unilaterali, come le dichiarazioni di accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia, sono cioè destinate a operare qualora, in questi ultimi, le parti contraenti abbiano voluto prevedere la possibilità di risolvere le controversie relative alla Convenzione di Montego Bay mediante procedimenti autonomi (anche se non necessariamente differenti) rispetto a quelli contemplati nella Parte XV UNCLOS. Di conseguenza, gli articoli 281 e 282 sono inoperanti in relazione ai procedimenti stabiliti dalle parti per la soluzione di controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione di altri accordi internazionali.

Per converso, l'art. 60, par. 8 BBNJ non determina l'automatica preminenza dei procedimenti di risoluzione di controversie di altri accordi o organizzazioni internazionali. La formula «without prejudice» mira piuttosto a coordinare il meccanismo di risoluzione delle controversie del BBNJ con quelli previsti nell'ambito di un altro «legal instrument or framework»²⁸. Più esattamente, potranno esperirsi sia uno dei procedimenti BBNJ sia uno di quelli operanti nell'ambito dello strumento esterno²⁹. Tuttavia, almeno in relazione a quello attivato in base al BBNJ, sarà precluso tanto alle parti controvertenti quanto all'eventuale organo adito di risolvere anche le eventuali controversie parallele vertenti sull'interpretazione o sull'applicazione del «legal instrument or framework» esterno. Inoltre, qualora in quest'ultimo sia disposto che i procedimenti da esso contemplati possano essere esperiti pure per controversie relative al BBNJ, l'art. 60, par. 8, a differenza degli articoli 281 e 282 UNCLOS, non solo non osterà alla sottoposizione unilaterale di una siffatta controversia a uno dei procedimenti dell'Accordo sulla conservazione e gestione sostenibile della biodiversità

²⁸ Si potrebbe ad esempio trattare di un arbitrato previsto dall'ambito di un accordo bilaterale in materia di investimenti applicabile alle «zone marine e sottomarine, sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità, diritti sovrani ovvero esercitano giurisdizione» per riprendere i termini dell'art. 1, par. 4 dell'Accordo fra la Repubblica argentina e la Repubblica italiana sulla promozione e protezione degli investimenti (Buenos Aires, 22 maggio 1990). In argomento, FARNELLI, *Questioni aperte in tema di applicazione della protezione degli investimenti stranieri nelle zone marittime: la prassi italiana*, in *L'Italia e il diritto del mare*, op. cit., p. 379 ss.

²⁹ Si potrebbero di conseguenza porre alcuni dei problemi di coordinamento tra procedimenti attivati per il regolamento di una pluralità di controversie tra loro connesse o altrimenti collegate, di cui ci siamo a suo tempo occupati in *Il regolamento delle controversie nel diritto del mare*, cit., pp. 237-282.

nelle aree marine oltre la giurisdizione nazionale, ma nemmeno determinerà l'incompetenza dell'eventuale organo arbitrale o giurisdizionale adito³⁰.

L'altro elemento di novità è costituito dai limiti alle competenze degli organi arbitrali e giurisdizionali UNCLOS/BBNJ. Questi possono discendere, anzitutto, dalle dichiarazioni formulate dagli Stati parti del BBNJ in ordine alle categorie di controversie indicate nell'art. 298, par. 1 UNCLOS. È appena il caso di sottolineare che la previsione nel par. 7 dell'art. 60 di una disposizione che consente agli Stati parti del solo BBNJ di formulare dichiarazioni eccezionali valevoli per «one of more of the categories of disputes set out in article 298 of [UNCLOS]» – precisando inoltre che lo stesso art. 298 «shall apply to such a declaration» – è del tutto superflua. Infatti, la più volte menzionate clausola dichiarativa di riproduzione della Parte XV UNCLOS non può che coprire anche l'art. 298 della Convenzione di Montego Bay.

Un limite di carattere generale è invece stabilito nel par. 9 dell'art. 60 BBNJ, ai sensi del quale, «[n]othing in the present Article shall be interpreted as conferring jurisdiction upon a court or a tribunal over any dispute that concerns or necessarily involves the concurrent consideration of a legal status of an area as within national jurisdiction, nor over any dispute concerning sovereignty or other rights over continental or insular land territory or a claim thereto to a Party to this Agreement, provided that nothing in this article shall be interpreted as limiting the jurisdiction of a court or tribunal under Part XV, section 2, of the Convention».

Si tratta dell'applicazione alla soluzione obbligatoria delle controversie di uno dei punti fermi del BBNJ. Infatti, l'impossibilità di invocare questioni attinenti alla sovranità, ai diritti sovrani o alle altre tipologie di diritti e competenze esercitabili nelle diverse aree marine, dinanzi a qualsivoglia organo istituzionale, inclusi gli organi preposti al regolamento delle controversie³¹, è sancita, oltre che in via generale dall'art. 6³², in diversi altri articoli del nuovo Accordo³³.

4. Rientra tra queste ultime disposizioni, l'art. 47, par. 7, avente a oggetto la competenza consultiva del Tribunale internazionale del diritto del mare.

³⁰ Beninteso, in forza della preclusione posta dal par. 8 dell'art. 60, l'organo adito ai sensi del BBNJ non potrà comunque pronunciarsi su questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo esterno.

³¹ Cfr. Art. 60, par. 10 dell'Accordo BBNJ.

³² «This Agreement, including any decision or recommendation of the Conference of the Parties or any of its subsidiary body, and any acts, measures or activities undertaken on the basis thereof shall not be relied upon as a basis for asserting or denying any claims to, sovereignty, sovereign rights or jurisdiction, including in respect of any disputes relating thereto».

³³ Cfr. Art. 11, par. 4; art. 18; art. 47, par. 7.

Nell'attribuire alla Conferenza delle Parti del BBNJ la facoltà di richiedere un parere consultivo su questioni giuridiche che possono essere sollevate in ordine a una data proposta formulata in seno alla stessa Conferenza e inerente a materie di sue competenza, la disposizione pone due limiti.

Uno di questi riguarda appunto lo *status* giuridico degli spazi marini rientranti nella giurisdizione di uno Stato oppure su cui insistono controversie internazionali. Più esattamente – con termini molto simili a quelli adoperati nel summenzionato art. 60, par. 9 – tale parte dell'art. 47, par. 7 stabilisce: «A request for an advisory opinion shall not be sought on a matter (...) that necessarily involves the concurrent consideration of any dispute concerning sovereignty or other rights over continental or insular land territory or a claim thereto, or the legal status of an area as within national jurisdiction».

Si può ipotizzare che sulla formulazione di questa parte della disposizione abbia inciso anche il fenomeno definito di «*glissement contentieux*»³⁴ della competenza consultiva di corti e tribunali internazionali.

Si tratta di un fenomeno che assume diverse connotazioni e che riguarda, ad esempio, la Corte internazionale di giustizia³⁵, alla quale, in alcune occasioni, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha richiesto pareri consultivi su questioni giuridiche «che necessariamente implicano l'esame simultaneo di una controversia relativa alla sovranità». Questa tipologia di «*glissement contentieux*» consiste dunque nell'avvalersi della procedura consultiva per sottoporre a tribunali internazionali questioni sorte nell'ambito di controversie internazionali, per la cui risoluzione, tuttavia, mancando il consenso di una o più parti controvertenti, non si riesce a ricorrere al regolamento giudiziario dinanzi ai medesimi tribunali. Pur non configurandosi un vero e proprio sviamento di procedura, si ha una forzatura della giurisdizione consultiva che, tende a «scivolare» verso quella contenziosa.

Una richiesta del genere da parte dell'Assemblea generale è stata quella del 2017, concernente l'arcipelago delle Chagos; arcipelago che il Regno Unito, nella sua qualità di potenza coloniale, nel 1965 ha separato da Mauritius, continuandovi a esercitare il dominio nonostante le rivendicazioni di sovranità dello Stato insulare africano.

La richiesta e il parere reso hanno avuto riflessi significativi oltre che sulla controversia tra Mauritius e Regno Unito relativa alla sovranità sulle Chagos, sulla controversia avente a oggetto la delimitazione del confine marittimo tra Mauritius e le Maldive sottoposta a una Camera speciale del Tribunale internazionale del diritto del mare. L'ubicazione geografica dell'arcipelago delle Chagos è infatti impattante sulla delimitazione marittima tra Mauritius e le Maldive.

³⁴ RUNAVOT, *La compétence consultative des juridictions internationales. Reflet des vicissitudes de la fonction judiciaire internationale*, Paris, 2010, p. 117 ss.

³⁵ Vedi, di recente, DIMETTO, *La nozione di controversia nel processo dinanzi alla Corte internazionale di giustizia*, Napoli, 2022, pp. 320-380; LANDO, *Advisory Opinions of the International Court of Justice in Respect of Disputes*, in *Columbia Journal of Transnational Law*, 2023, p. 66 ss.

Nel parere consultivo del 20 febbraio 2019 sulle *conseguenze giuridiche della separazione dell'arcipelago delle Chagos da Mauritius nel 1965* la Corte internazionale di giustizia ha espresso l'opinione che, stante la summenzionata separazione dell'arcipelago delle Chagos, il processo di decolonizzazione di Mauritius non è stato ancora completato e che di conseguenza, il Regno Unito è tenuto a porre termine nel più breve possibile all'amministrazione delle Chagos³⁶. Basandosi su tale parere consultivo, l'Assemblea generale, con risoluzione 73/295 del 22 maggio 2019, ha quindi deliberato di esigere la cessazione incondizionata dell'amministrazione coloniale delle Chagos e il ritiro del Regno Unito dall'arcipelago, onde consentire la definitiva decolonizzazione di Mauritius³⁷. Infine, alla luce del parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 2019 e della risoluzione dell'Assemblea generale 72/295, la Camera speciale del Tribunale di Amburgo ha statuito che Mauritius, «even before the process of decolonization (...) is completed»³⁸, costituisce «the State with an opposite or adjacent coast to the Maldives in respect of the Chagos Archipelago within the meaning of article 74, paragraph 1, and article 83, paragraph 1, of the Convention»³⁹.

L'altro limite fissato dall'art. 47, par. 7 BBNJ riguarda invece il divieto per la Conferenza delle parti di richiedere pareri su questioni giuridiche rientranti nella competenza di «other global, regional, subregional or sectorial bodies». L'esigenza sottesa sembra essere analoga a quella di coordinamento che si intende perseguire

³⁶ Corte internazionale di giustizia, *Conseguenze giuridiche della separazione dell'arcipelago delle Chagos da Mauritius nel 1965*, parere consultivo del 25 febbraio 2019, *ICJ Reports 2019*, p. 140, par. 183. Su tale parere, si veda, tra gli altri, CRESPI REGHIZZI, *Giurisdizione consultiva e principio consensuale: il parere della Corte internazionale di giustizia sulle Isole Chagos*, in *Rivista di diritto int.*, 2019, p. 807 ss.

³⁷ Assemblea generale delle Nazioni Unite, UN Doc. A/RES/73/295, 22 maggio 2019, par. 3.

³⁸ Tribunale internazionale del diritto del mare, *Controversia relativa alla delimitazione marittima tra Mauritius e Maldive nell'Oceano Indiano (Mauritius/Maldive)*, sentenza sulle eccezioni preliminari del 28 gennaio 2021, *ITLOS Reports 2021*, p. 89, par. 250. La Camera del Tribunale internazionale del diritto del mare ha inoltre puntualizzato che, avendo la CIG «determined that the Chagos Archipelago is a part of the territory of Mauritius [...], the continued claim of the United Kingdom to sovereignty over the Chagos Archipelago cannot be considered anything more than “a mere assertion”» (par. 243).

³⁹ Ivi, par. 249. Su tale sentenza della Camera speciale del Tribunale internazionale del diritto del mare, si vedano, tra gli altri, EICHBERGER, *The Legal Effect of ICJ Advisory Opinion Redefined? The Mauritius/Maldives Delimitation Case. Judgment on Preliminary Objections*, in *Melbourne Journal of Int. Law*, 2021, p. 383 ss.; LEMEY, *Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre Maurice et les Maldives dans l'océan Indien (Maurice/Maldives), exceptions préliminaires*, in *Annuaire français de droit int.*, 2021, p. 229 ss.; LANZONI, *The Authority of ICJ Advisory Opinions as Precedents: the Mauritius/Maldives Case*, in *Italian Review of Int. and Comparative Law*, 2022, p. 296 ss. PAPA, *Un nuovo capitolo della saga riguardante le Isole Chagos: la sentenza sulle eccezioni preliminari del Tribunale internazionale del diritto del mare nel caso della frontiera marittima tra Mauritius e Maldives*, in *Rivista di diritto int.*, 2022, p. 497 ss.

mediante l'art. 60, par. 8 e che nella disposizione ora in esame si soddisfa in modo ben più rigido, ossia ponendo nei confronti della Conferenza delle parti la rigida preclusione testé descritta.

Ovviamente, l'aspetto di maggiore interesse dell'art. 47, par. 7 risiede comunque nell'attribuzione alla Conferenza delle parti di una competenza a richiedere pareri al Tribunale internazionale del diritto del mare.

Ciò non solo nell'ottica del consolidamento della competenza consultiva del Tribunale di Amburgo⁴⁰, che può ricavarsi dall'art. 21 dello Statuto di quest'ultimo⁴¹, quanto, e soprattutto, in quella della integrazione del BBNJ nel «*legal order for the seas and for the oceans*», istituito dalla UNCLOS. Infatti, come confermato da quelli resi nel 2015⁴² e nel 2024⁴³, anche i pareri consultivi pronunciati su richiesta di enti esterni all'UNCLOS – quale sarà la Conferenza delle parti del BBNJ – arricchiscono l'unitario «*body of case law*»⁴⁴ che il Tribunale internazionale del diritto del mare, la Corte internazionale di giustizia e i tribunali arbitrali istituiti sulla base dell'allegato VII della Convenzione del 1982 cercano di garantire, contribuendo, al contempo, al progressivo

⁴⁰ Tanto che lo stesso Tribunale internazionale del diritto del mare, *Richiesta di un parere consultivo sottoposta dalla Commissione dei piccoli Stati insulari su cambiamento climatico e diritto internazionale*, parere consultivo, cit., par. 92, ha ritenuto opportuno fare osservare che il BBNJ «specifically provides that the Conference of the Parties may request the Tribunal to give an advisory opinion».

⁴¹ L'art. 21 dello Statuto dichiara: «The jurisdiction of the Tribunal comprises all disputes and all applications submitted to it in accordance with this Convention and all matters specifically provided for in any other agreement with confers jurisdiction on the Tribunal». Secondo il Tribunale internazionale del diritto del mare, *Richiesta di un parere consultivo sottoposta dalla Commissione dei piccoli Stati insulari su cambiamento climatico e diritto internazionale*, parere consultivo, cit., par. 87, «when the “other agreement” confers advisory jurisdiction on the Tribunal, the Tribunal is then rendered competent to exercise such jurisdiction with regard to “all matters” specifically provided for in the “other agreement”. Article 21 and the “other agreement” conferring jurisdiction on the Tribunal are interconnected and constitute the substantive legal basis of the advisory jurisdiction of the Tribunal». All'art. 21 dello Statuto deve aggiungersi l'art. 138 del Regolamento di procedura che stabilisce le condizioni procedurali dell'esercizio della giurisdizione consultiva da parte del Tribunale internazionale del diritto del mare. Ai sensi di tale articolo, «1. [t]he Tribunal may give an advisory opinion on a legal question if an international agreement related to the purposes of the Convention specifically provides for the submission to the Tribunal of request for such an opinion. 2. A request for an advisory opinion shall be transmitted to the Tribunal by whatever body in accordance with the agreement to make the request to the Tribunal».

⁴² Tribunale internazionale del diritto del mare, *Domanda di parere consultivo sottoposta dalla Commissione sub-regionale di pesca*, parere consultivo del 2 aprile 2015, *ITLOS Reports 2015*, p. 1 ss.

⁴³ Tribunale internazionale del diritto del mare, *Richiesta di un parere consultivo sottoposta dalla Commissione dei piccoli Stati insulari su cambiamento climatico e diritto internazionale*, parere consultivo, cit.

⁴⁴ Cfr., *supra*, nota 9.

sviluppo del ricordato «*acquis judiciaire*»⁴⁵ dell'ordinamento giuridico del mare e degli oceani.

5. Alla luce della breve analisi effettuata, si può ritenere che, sia pure con le peculiarità che le caratterizzano, le norme del BBNJ in materia di risoluzione delle controversie e di richiesta di pareri consultivi al Tribunale internazionale del diritto del mare, lungi dal volere costituire un sistema autonomo e indipendente dall'UNCLOS, concorrono a completare e integrare quest'ultima.

Ciò che, del resto, è in linea con il quarto *considerando* del Preambolo del BBNJ, dove si enfatizza «the need for the comprehensive global regime» in particolare al fine di «better address the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction».

ROBERTO VIRZO

Abstract. — The Chapter addresses the dispute settlement system of the BBNJ Agreement. It analyses its assonances and dystonias with the disputes settlement systems of other international agreements subsequent to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). The latter usually provide for a *mutatis mutandis* application of Part XV of UNCLOS. Article 60 BBNJ states instead that «[d]isputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled in accordance with the provision for the settlement of disputes provided for in Part XV of [UNCLOS]». Quite apart from the manner in which it refers to PART XV UNCLOS, the BBNJ is to be ascribed to the category of agreements that place reliance on the UNCLOS dispute settlement system. The Chapter therefore also addresses the possible reasons for such *favor*.

⁴⁵ Cfr., *supra*, nota 11.

Il volume, che raccoglie alcuni dei contributi presentati in occasione del convegno organizzato presso l'Università di Bologna il 21 marzo 2024, si propone di fornire una panoramica dell'Accordo di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina in aree al di fuori della giurisdizione nazionale, adottato nel giugno 2023. L'Accordo è stato esaminato da diverse prospettive, mettendo a confronto società civile, attori istituzionali e studiosi, al fine di analizzare gli obblighi sostanziali e procedurali previsti dallo stesso e la loro interazione con gli obblighi derivanti da altri strumenti internazionali rilevanti, come la Convenzione sulla diversità biologica e il Protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, nonché con la prassi delle organizzazioni regionali e subregionali preposte alla disciplina della pesca.